



Decreto Dirigenziale n. 85 del 30/06/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 10 - UOD Tasse automobilistiche regionali

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - N.1 NUOVA ATTIVAZIONE RIVENDITA TABACCHI -.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- c. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 dispone il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997" ;
- d. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha disciplinato la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;

ESAMINATA

l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta per il tramite dell'Asso Service s.c.r.l. con nota prot. n. 445/p del 23.06.2016, assunta al protocollo n. 2016.0430017 del 24.06.2016, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n.1 (uno) tabaccai, come da elenco allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- a. che il soggetto richiedente è titolare di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco;
- b. che il soggetto richiedente ha presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura SEPA;
- c. che il soggetto richiedente è stato messo in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo ufficio, come da nota Asso Service s.c.r.l. ;
- d. che il soggetto richiedente ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico GTECH S.p.A., ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- e. che, ai fini dello svolgimento del servizio, al richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

- a. che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013;

RITENUTO

- a. di dover autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 1 (uno) tabaccai, come singolarmente individuato nell'elenco allegato 1 al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, con decorrenza 04 luglio 2016;
- b. di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;;

VISTO

- a. l'art. 17 della legge n. 449/97;
- b. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- d. la Delibera di G. R. n. 228 del 27.06.2014;
- e. la Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013 avente ad oggetto "Nuove disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98;

alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile della Posizione Organizzativa competente e dell'attestazione di regolarità formale della stessa espressa dal Dirigente U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali;

DECRETA

1. di autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 1 (uno) tabaccai, come singolarmente individuato nell'elenco allegato 1 al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, con decorrenza 04 luglio 2016;
2. di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
3. di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.lgs n.33/2013;
4. di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - 4.1 al soggetto autorizzato di cui all'allegato elenco;
 - 4.2 al polo telematico GETECH S.p.A. ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - 4.3 alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - 4.4 all' Asso Service s.c.r.l. nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
5. di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – U.O.D. V° – "Bollettino Ufficiale – URP" per la pubblicazione.

Ennio Parisi